

□ Interrogazione n. 349

presentata in data 20 aprile 2011

a iniziativa del Consigliere Binci

“Progetto di recupero e ripristino del Complesso Monumentale Eremo del Sasso in località Valleremita nel comune di Fabriano”

a risposta orale

Il sottoscritto Massimo Binci, Consigliere Sinistra Ecologia Libertà,

Premesso:

che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 252/2009 ha approvato il programma attuativo regionale (PAR) del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS2007/2013), inserendo l'intervento 5.2.1.4 – recupero e ripristino del complesso monumentale Eremo del Sasso in Valleremita;

che con decreto del dirigente P.F. Rischio sismico ed opere pubbliche d'emergenza n. 56 del 2/12/2009 è stato approvato il progetto preliminare per il recupero e ripristino del complesso monumentale Eremo del Sasso in Valleremita individuando come modalità di gara quella che preveda la redazione del progetto definitivo dell'intero intervento da acquisire in sede di offerta, la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori relativamente al primo stralcio che non può superare l'importo di euro 2.811.000 di cui al PAR del FAS 2007/2013;

che con decreto del dirigente P.F. Rischio sismico ed opere pubbliche d'emergenza n. 61 del 21/12/2009 viene approvato il bando e disciplinare di gara per detto recupero e ripristino ;

che con decreto del dirigente P.F. Rischio sismico ed opere pubbliche d'emergenza n. 216 del 13/12/2010 viene approvata l'attività della Commissione giudicatrice e aggiudicata la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'appalto dei lavori suddetti;

Preso atto:

che nella Regione Marche il sistema dei siti Natura 2000 comprende attualmente 109 siti di cui 29 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 80 Siti di importanza Comunitaria (SIC);

che il Complesso Monumentale Eremo del Sasso in località Valleremita di Fabriano è ubicato all'interno del sito di importanza comunitaria (SIC) denominato Monte Puro – Rogedano – Valleremita (IT5320011);

che dalla scheda descrittiva di tale sito (SIC) viene riportato sotto la dicitura vulnerabilità: “incidono sulla vulnerabilità del sito la fruizione turistica, la cessazione dell'utilizzazione pascolava, l'apertura di nuove strade e sentieri. “;

che la zona di valleremita dove sorge l'eremo, corrisponde al versante marchigiano della dorsale appenninica nelle anticlinali interne ed è compresa nella Zona di Protezione Speciale (ZPS 20) IT 5330026 denominata “ Giuco del Pallone” ;

che il complesso monumentale è stato censito come edificio extraurbano all'art. 32 delle NTA del PRG del comune di Fabriano che recita:” Tali immobili pur essendo ubicati in una zona a volumetria definita è vietata la demopizione , la ricostruzione gli aumenti di volumetria entro e fuori terra. Gli interventi ammessi negli edifici o nei manufatti extraurbani sono quelli descritti precedentemente e ove previsto dovranno ottenere il preventivo parere della Soprintendenza competente in materia.”;

che l'intero intervento prevede la trasformazione del complesso conventuale in centro polifunzionale attrezzato con il recupero ed il restauro dell'eremo esistente di circa mq 430 e la costruzione di nuovi volumi per circa 1080 mq (dati rilevati dagli elaborati progettuali);

che l'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (recepita con DPR 357/97) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, introduce lo strumento della Valutazione di Incidenza e il comma 3 recita :” qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione di incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obbiettivi di conservazione del medesimo...”;

Rilevato:

che nella relazione del progetto preliminare la giustificazione addotta per non assoggettare il progetto alla valutazione di incidenza è che l'intervento rientra nella casistica stabilita dalla legge regionale 6/2007 art. 28 e cioè che fino all'adozione delle linee guida sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché quelli di ampliamento volumetrico fino al 30% di opere e manufatti esistenti;

che dall'elaborato "tavola RS.AL01" del Progetto Definitivo dell' Agosto 2010 – Relazione Specialistica Opere di Restauro e Disciplina Descrittiva Prestazionale – a pag. 5 recita: " ...al di là dei rilievi metrici di recente produzione, manca una vera documentazione della consistenza edilizia ante crolli, che possa dare contezza e ragionevole certezza per una possibile ricostruzione il più possibile filologica.";

che dal sito del comune di Fabriano si legge sull'eremo di S.Maria di Val di Sasso "... vi si accede per una stradina sconnessa e impervia, che raggiunge un breve pianoro, a ridosso degli orti coltivati con pazienza dai frati. Antico cenobio ... Oggi il fabbricato risulta umile e disadorno riedificato alla meglio col materiale di spoglio originale. Malgrado ciò, il luogo conserva un suo innegabile fascino..."

Considerato:

che tale progetto non può essere riconducibile agli " interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché quelli di ampliamento volumetrico fino al 30% di opere e manufatti esistenti" di cui fa riferimento l'art. 28 della L.R.6/2007 , in quanto le nuove costruzioni superano di ben oltre il 30% del volume esistente;

che da quanto si legge dal sito del comune di Fabriano all'eremo vi si accede per una stradina sconnessa e impervia, che sarà resa più agevole ovviamente in quanto nel progetto è prevista la realizzazione della strada di collegamento automobilistica fino all'eremo;

che la direttiva 92/43/CEE all'art. 6 detta che qualsiasi progetto che può avere effetti negativi sulla conservazione degli habitat naturali dei siti di Natura 2000 deve essere oggetto di opportuna valutazione di incidenza;

che un aspetto che rende il sito vulnerabile è proprio la fruizione turistica ed è davvero un controsenso realizzare tali interventi per rendere l'edificio fruibile ed accessibile a più persone;

che il progetto potrebbe avere effetti negativi sulla conservazione del sito tenuto conto dell'elevata sensibilità ambientale della zona, e che per questo motivo dovrebbe essere sottoposto ad opportuna valutazione di incidenza anche solo a scopo precauzionale ;

che dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale vieta categoricamente sull' immobile in questione "... la demolizione, la ricostruzione gli aumenti di volumetria entro e fuori terra";

CHIEDE

Alla Giunta regionale di sapere:

- 1) come sia possibile escludere dalla valutazione di incidenza un progetto che ricade all'interno del sito Natura 2000 e che in ogni caso incide sulla sua vulnerabilità in quanto è proprio la fruizione turistica che può comportare effetti negativi sulla sua conservazione;
- 2) se si ritiene quindi necessario sottoporre il progetto alla valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE, considerata l' elevata sensibilità ambientale del sito e che gli ampliamenti in progetto superano il 30% della volumetria esistente (percentuale massima consentita dalla normativa regionale) ;
- 3) come possono essere realizzate le nuove volumetrie in progetto considerato che dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale vengono vietati categoricamente tali interventi.